



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 151 del 11/11/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 4, del D.P.C.M. 03/11/2020

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 03/11/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 06/11/2020 e sono efficaci sino al 03/12/2020 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate, avuto riferimento anche alle attività scolastiche;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 2, co. 1, la Regione Siciliana con Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020, è stata collocata in uno scenario di *tipo 3* e con un livello di rischio alto;

RILEVATO che all’art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l’art. 1, co. 4), del citato Decreto testualmente recita “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.*”, e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall’altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi,

che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale di Palermo, hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi che possono creare situazioni di assembramento soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle intere giornate di sabato e domenica, al di fuori del divieto di circolare dalle ore 22:00 alle ore 05:00 così come introdotto dall'art. 1, co. 3, dal D.P.C.M. citato;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

in attuazione della direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 09/11/2020, avente ad oggetto "COVID-19 – prevenzione dei fenomeni di assembramento", il Prefetto di Palermo ha riunito in data 10 novembre 2020 il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per concordare con i Sindaci, più idonee attività di applicazione dell'art. 1, co. 4, del D.P.C.M. citato:

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

CONSIDERATO che nella richiamata riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Palermo in data 10/11/2020, si è preso atto delle recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella città di Palermo, che evidenzia un significativo aumento settimanale dei casi di contagio da Covid-19 ed un non marginale tasso di incidenza in relazione della popolazione ivi residente ed è stato illustrato l'intendimento di questa Amministrazione di procedere con le modalità sopra indicate rispetto alle quali i partecipanti hanno espresso il concorde avviso di assumere con immediatezza tutti i possibili provvedimenti, ciascuno per le proprie competenze, finalizzati al contenimento della diffusione;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad

oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc.), ivi comprese tutte le spiagge del litorale cittadino per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 03 novembre 2020, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M. ed in particolare quelli relativi alle attività scolastiche in relazione ai quali, si fa espresso riferimento alla rigorosa osservanza da parte degli organi sanitari competenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta dell'11 novembre 2020;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 144 del 22/10/2020.

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 03 dicembre 2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 e fino alle ore 22:00, nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 05:00 alle ore 22:00** nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- **Quartiere Tribunali Castellammare il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^ Circoscrizione;
- **Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturmo – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^ Circoscrizione;
- **Quartiere Politeama Libertà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturmo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almejda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell'Ucciardone – Piazza Carlo Giacchery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell'area portuale al mare – Litorale (da detta linea all'asse prolungato di Via Filippo Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via

Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^ Circoscrizione.

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., ivi comprese le attività scolastiche, vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;

Limitatamente alle giornate di **Sabato 14 novembre e Domenica 15 novembre 2020 dalle ore 05:00 alle ore 22:00** è altresì disposto il **divieto di stazionamento, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, in tutto il litorale ivi comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale, e fatta comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali.**

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando